

*La riforma della dirigenza contenuta nel ddl Madia elimina una figura fondamentale*

# Segretari comunali senza eredi

## *Non è chiaro chi negli enti ne raccoglierà le competenze*

DI AMEDEO SCARSELLA  
ED EUGENIO PISCINO

**I**l disegno di legge presentato dal governo, nel riscrivere la disciplina della dirigenza pubblica, prevede l'abolizione della figura del segretario comunale (art. 10, lettera b), numero 4) del ddl 1577).

Ciò, nonostante la consultazione pubblica avviata dal governo avesse dato indicazioni completamente diverse. Secondo il disegno di legge non esiste più il ruolo che attualmente svolge il segretario all'interno dell'ente, se non facoltativo per gli enti privi di dirigenza. Le funzioni attualmente svolte dai segretari, elencate nell'art. 97 del Tuel, non è chiaro da chi debbano essere svolte negli enti con la dirigenza. Qualora l'ente sia privo di dirigenti, si prevede la facoltà di nominare un dirigente apicale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità

dell'azione amministrativa.

L'abolizione è contenuta nella norma che riguarda l'intera dirigenza, articolo 10 del disegno di legge. Si prevede che i segretari comunali siano subito inseriti nel ruolo dei dirigenti degli enti locali (salvo alcune eccezioni: iscritti in Fascia C e vincitori di concorso per i quali è prevista una disciplina transitoria, che conduce con il tempo allo stesso effetto).

La proposta, quindi, elimina una figura fondamentale di garanzia all'interno degli enti, senza individuare con chiarezza la disciplina sostitutiva, anzi rimettendo a ciascun ente l'organizzazione in tema di interessi pubblici prioritari, quali quelli del rispetto della legalità e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Il tutto aggravato dal fatto che il segretario di recente è stato chiamato a svolgere delicate funzioni, anche nel disegno volto a introdurre misure amministrative di prevenzione della corruzione.

Nel corso dei lavori della commissione affari costituzionali il testo della riforma è stato notevolmente modificato ed è stato trasmesso all'aula per l'approvazione con le citate modifiche. Le modifiche hanno riguardato anche l'originario art. 10, ora divenuto art. 9, comma 1, lett. b), numero 4) del ddl 1577/A probabilmente anche a causa delle forti critiche alla proposta di abolizione. La norma come riformulata, prevede l'abolizione della figura del segretario comunale, ma introduce un «obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». La proposta della commissione, cancella i segretari comunali, ma non le loro funzioni che saranno svolte obbligatoriamente all'interno di ogni ente locale da un

dirigente apicale.

Appare che le funzioni di tale ultima figura si prospettino più vicine a un'amministrazione moderna che tende ad accentrare in un'unica figura le funzioni di vertice amministrativo dell'ente. Legalità e risultato, nell'ottica della nuova figura del dirigente apicale, devono convergere: non si può raggiungere l'uno senza l'altro. Questo deve diventare un modo di essere dell'amministrazione locale, deve farsi concreta strategia anticorruzione, organizzativa e funzionale; un qualsiasi controllore esterno non sarebbe in grado di svolgere altro che un controllo successivo e neutro. Successivo perché fatto dopo che l'azione amministrativa si è concretizzata nell'assunzione dell'atto e neutro in quanto consisterebbe nella mera verifica della conformità alla norma dell'atto amministrativo assunto. L'esperienza di questi anni ha invece dimostrato che gli unici veri controlli efficaci sono i controlli

fatti all'interno dell'amministrazione, che guidano l'azione dell'amministrazione al raggiungimento di risultati concreti, individuati dagli atti di programmazione assunti dagli organi politici, nel rispetto del principio di legalità.

Il tema della corretta gestione dell'ente locale impone una riforma che sancisca il principio che vi sia un dirigente apicale in tutti gli enti locali, che assolva tanto alla funzione di direzione complessiva dell'ente che al presidio della legalità.

Così ricostruite le funzioni del dirigente apicale, sarà fondamentale nell'iter di approvazione della legge delega e dei decreti legislativi fissare ulteriori paletti per garantire la piena autonomia e indipendenza di tale figura, soprattutto nella logica del rafforzamento della funzione di prevenzione della corruzione già assegnata con la legge n. 190/2012, nonché per garantire l'assoluta professionalità di tale figura.